



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI

Tel. 0789 563644 – Fax. 0789 563645 – Numero Blu 1530
Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web:
www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

**CAMPO BOE DELLA “5 STAR MOORING S.R.L.” PER
L’ORMEGGIO DI MAXI E MEGA YACHT
ACQUE ANTISTANTI IL COMUNE DI GOLFO ARANCI**

ORDINANZA N° 47/2023

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

VISTA: la concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota RAS AOO 04-01-00 Concessioni Demaniali Marittime n. 6 prot. n. 8365 del 08/03/2022 Reg. CM n° 2 a favore della Società 5 Star Mooring S.r.l. per l’occupazione di uno specchio acqueo di 296.742 mq. ai fini della realizzazione di un sistema di punti di ormeggio alla boa per maxi e mega yacht nei tratti di mare prospicienti il territorio del Comune di Golfo Aranci;

VISTE: le ordinanze n. 21/2023, 22/2023, 23/2023, 33/2023, 41/2023, 43/2023 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, con cui sono stati disciplinati i lavori di realizzazione del suddetto campo boe nelle aree marittime antistanti il Comune di Golfo Aranci, indicate nella concessione demaniale marittima citata in premessa;

VISTA l’istanza presentata dal Sig. Marco Sircana, in qualità di Amministratore Unico della Società 5 Star Mooring S.r.l., datata 04/07/2023 e assunta al prot. n° 7441 in pari data, intesa ad ottenere l’approvazione del Regolamento interno del campo boe della predetta Società;

CONSIDERATO: che, con riguardo alle aree marittime dedicate alla realizzazione del campo boe e incluse nella concessione demaniale marittima in premessa citata, come specificato nel Regolamento trasmesso con nota datata 04/07/2023 e assunta al prot. n° 7441 in pari data, il campo boe della Società 5 Star Mooring S.r.l. si intende diviso in n. 2 (due) parti, ovvero:

- 1) il “Campo boe NORD”: poligono quadrangolare a Nord, antistante il porto commerciale di Golfo Aranci, delimitato da n. 4 (quattro) boe di segnalazione e costituito da n. 7 boe/punti di ormeggio (individuate dai nn. 1-2-3-4-5-6-7 della planimetria ivi allegata) e da n. 1 (una) piattaforma servizi (individuata dal n. 10);

- 2) il “Campo boe SUD”: singoli punti di ormeggio che si sviluppano a Sud del predetto “Campo boe NORD” lungo lo specchio acqueo prospiciente il territorio del Comune di Golfo Aranci, per un totale di n. 10 (dieci) boe d’ormeggio (individuate dai nn. 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 della planimetria allegata al Regolamento interno);

CONSIDERATO: che, nella citata istanza, l’Amministratore Unico della Società 5 Star Mooring S.r.l. ha comunicato l’avvenuta installazione (trasmettendo relativa documentazione certificativa) delle boe d’ormeggio e della piattaforma servizi incluse nel “Campo boe NORD”, nonché dei previsti segnalamenti marittimi, chiedendo l’autorizzazione all’avvio delle attività relativamente al “Campo boe NORD”, facendo riserva di integrare la richiesta di autorizzazione all’avvio delle attività presso il “Campo boe SUD” ad avvenuta installazione delle rimanenti boe d’ormeggio;

VISTA l’istanza presentata dal Sig. Marco Sircana, in qualità di Amministratore Unico della Società 5 Star Mooring S.r.l., datata 11/07/2023 e assunta al prot. n° 8108 in pari data, con cui è stata comunicata l’avvenuta installazione (trasmettendo relativa documentazione certificativa) delle boe d’ormeggio incluse nel “Campo boe SUD”, chiedendo l’autorizzazione all’avvio delle attività anche relativamente al “Campo boe SUD”;

VISTO: il certificato di collaudo tecnico a firma dell’Ing. Sergio Corrias, delle boe di ormeggio (parziale) e dei segnalamenti marittimi ricomprese nel “Campo Boe NORD”, pervenuto con comunicazione datata 04/07/2023 e assunta al prot. n° 7441 in pari data, relativo ai n. 7 (sette) punti di ormeggio individuati dai numeri 1-2-3-4-5-6-7 della planimetria allegata al Regolamento interno e alla piattaforma servizi individuata dal numero 10, nonché alle n. 4 (quattro) boe segnaletiche di perimetrazione dell’area quadrangolare in concessione coincidente con il “Campo Boe NORD”;

VISTO: il certificato di collaudo tecnico a firma dell’Ing. Sergio Corrias, delle boe di ormeggio ricomprese nel “Campo Boe SUD”, pervenuto con comunicazione datata 11/07/2023 e assunta al prot. n° 8108 in pari data, relativo ai n. 10 (dieci) punti di ormeggio individuati dai numeri 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 della planimetria allegata al Regolamento interno;

VISTA: la nota prot. M_D MFARILMD nr. 1554 del 01.07.2022 del Comando Zona Fari della Sardegna - La Maddalena avente ad oggetto “Prescrizioni della segnaletica marittima 41/22/LMD – campo boe della Società 5 Star Mooring antistante il litorale di Golfo Aranci”;

VISTA: la nota della Società 5 Star Mooring S.r.l. in data 12.07.2023, assunta al prot. n° 8270 in pari data, ad integrazione delle summenzionate istanze, datate 04.07.2023 e 11.07.2023;

VISTO: il decreto n°07 datato 14/07/2023 con il quale questo Ufficio Circondariale Marittimo ha approvato il Regolamento Interno del campo boe della Società 5 Star Mooring S.r.l., situato presso gli specchi acqueei antistanti il territorio del Comune di Golfo Aranci;

VISTA: l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°16/2022 datata 26/05/2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;

VISTO: il D. Lgs. n° 152/2006 (Codice dell'Ambiente);

VISTA: la Legge 31.12.1982, n°979 – Disposizioni per la difesa del mare;

VISTO: il D.Lgs. n. 171/2005 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii.;

VISTI: gli articoli 16, 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

CONSIDERATO: pertanto, che i lavori di installazione e collaudo delle boe d'ormeggio e della piattaforma servizi incluse nel "Campo boe NORD" nonché delle boe d'ormeggio incluse nel "Campo Boe SUD" e dei previsti segnalamenti marittimi, sono stati ultimati e che sono state rispettate le prescrizioni per la segnaletica marittima pervenute con nota prot. M_D MFARILMD nr. 1554 del 01.07.2022 del Comando Zona Fari della Sardegna - La Maddalena;

VALUTATO: altresì che, in base alla documentazione pervenuta dalla Società 5 Star Mooring S.r.l., sia possibile autorizzare l'avvio delle attività del campo boe, sia relativamente al "Campo boe NORD" che al "Campo Boe SUD";

RITENUTO: necessario disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito del predetto campo boe e negli specchi acquei limitrofi dal punto di vista della sicurezza della navigazione e nel contempo garantire la sicurezza della balneazione e la pubblica incolumità;

RENDE NOTO

Che, **dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno**, la zona di mare antistante il territorio del Comune di Golfo Aranci, sarà interessata dalla presenza di un campo boe della Società 5 Star Mooring S.r.l per l'ormeggio di unità da diporto (maxi e mega yacht) di dimensioni varie, specificate nel prospetto sotto riportato e dalla planimetria in Allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Il campo boe si intende diviso in n. 2 (due) parti, ovvero:

- 1) il "Campo boe NORD": poligono quadrangolare a Nord, antistante il porto commerciale di Golfo Aranci, delimitato da n. 4 (quattro) boe di segnalazione perimetrali e costituito da n. 7 boe/punti di ormeggio (individuate dai nn. 1-2-3-4-5-6-7 delle planimetrie in Allegato) e da una piattaforma servizi (individuata dal n. 10), collocate nei punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84):

ZONA NORD CAMPO BOE – SPECCHIO ACQUEO TRAPEZOIDALE (N. 4 BOE DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PRESSO I N. 4 VERTICI)

Punto	Latitudine	Longitudine
NW	40° 59.999' N	009° 36.833' E
NE	40° 59.982' N	009° 37.084' E
SE	40° 59.814' N	009° 37.084' E
SW	40° 59.853' N	009° 36.833' E

ZONA NORD CAMPO BOE – N. 7 BOE E N.1 PIATTAFORMA SERVIZI – INTERNO POLIGONO TRAPEZOIDALE

Punto N°	Latitudine	Longitudine	Navi fino a
1	40°59.883 N	009°36.882 E	50 mt
2	40°59.873 N	009°37.019 E	70 mt (50 mt)*
3	40°59.948 N	009°36.871 E	35 mt
4	40°59.930 N	009°36.942 E	35 mt
5	40°59.971 N	009°36.9210 E	25 mt
6	40°59.956 N	009°36.9990 E	35 mt
7	40°59.943 N	009°37.055 E	25 mt
10 – piattaforma/barca servizi	40°59.848 N	009°36.934 E	

**In riferimento alla prescrizione della concessione, la boa n. 2, con lunghezza max ormeggiabile di 70 mt, dovrà essere ridotta ad ormeggio di Navi sino a 50 mt.*

- 2) il “Campo boe SUD”: singoli punti di ormeggio che si sviluppano a Sud del predetto “Campo boe NORD” lungo lo specchio acqueo prospiciente il territorio del Comune di Golfo Aranci, per un totale di n. 10 (dieci) boe d’ormeggio (individuate dai nn. 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 delle planimetrie in Allegato), collocate nei punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84):

ZONA SUD CAMPO BOE – N. 10 SPECCHI ACQUEI ISOLATI DI FORMA CIRCOLARE

Punto N°	Latitudine	Longitudine	Navi fino a	Raggio specchio acqueo
11	40° 59.700' N	009° 36.535' E	50 mt	58 mt
12	40° 59.600' N	009° 36.440' E	90 mt (50 mt)*	100 mt
13	40° 59.500' N	009° 36.210' E	70 mt	79 mt
14	40° 59.380' N	009° 36.130' E	70 mt	79 mt
15	40° 59.190' N	009° 36.075' E	50 mt	58 mt
16	40° 59.140' N	009° 35.890' E	70 mt	79 mt
17	40° 59.220' N	009° 35.500' E	50 mt	58 mt
18	40° 59.010' N	009° 35.470' E	90 mt (50 mt)*	100 mt
19	40° 58.830' N	009° 35.445' E	90 mt	100 mt
20	40° 58.630' N	009° 35.250' E	50 mt	58 mt

**In riferimento alla prescrizione della concessione, le boe n. 12 – 18, rispettivamente con lunghezza max ormeggiabile 90 mt – 90 mt, dovranno essere ridotte ad ormeggio di Navi sino a 50 mt.*

ORDINA

Art. 1

1. Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative citate in premessa, ed al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, all'interno degli specchi acqueei adibiti a campo boe di ormeggio (specchio acqueo trapezoidale del Campo boe NORD e specchi acqueei isolati di forma circolare del Campo boe SUD), è inoltre vietato:

- a) il transito di qualunque tipo di unità estranea ai campi boe, eccezion fatta per quelle debitamente autorizzate dall'Autorità Marittima e dalla Società concessionaria, di quelle addette al servizio di ormeggio e vigilanza ed a quelle delle forze di polizia e di soccorso;
 - b) l'ancoraggio con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
 - c) la balneazione;
 - d) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
 - e) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
 - f) l'ormeggio di più unità allo stesso gavitello/boa;
 - g) il superamento della velocità di 3 nodi;
 - h) l'uso di moto d'acqua ed altri mezzi nautici veloci ad uso "tender", se non alla velocità massima di 3 nodi e per il tempo strettamente necessario ad uscire dal campo boe e comunque percorrendo la rotta più corta possibile; le moto d'acqua che provengono dalle vicine spiagge dovranno utilizzare gli appositi corridoi di lancio, ivi ubicati, per l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione e, successivamente, non dovranno in alcun modo transitare all'interno del predetto campo boe, limitandosi a percorrere rotte esterne parallele alle delimitazioni degli stessi campi procedendo alla velocità massima consentita di 5 nodi;
 - i) intralciare od ostacolare il regolare flusso del traffico navale – soprattutto in prossimità dell'imboccatura portuale - nei trasferimenti dal porto di Golfo Aranci al campo boe (e viceversa) od in fase di allontanamento/avvicinamento dal/al punto d'ormeggio.
2. Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative in materia già citate in premessa, ed allo scopo di salvaguardare l'ecosistema ambientale della rada, **è inoltre vietato:**
- a) l'effettuazione di qualsiasi tipo di bunkeraggio;
 - b) causare emissioni sonore e gassose inquinanti;
 - c) lo scarico a mare di acque non depurate, sia nere che grigie, provenienti da sentine o da altri impianti delle unità all'ormeggio o in transito, nonché la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo.

Art. 2

Alle unità ormeggiate all'interno dei campi boe è fatto obbligo di utilizzare la prescritta segnalazione diurna o notturna di fonda.

Art. 3

Le unità in navigazione in prossimità del campo boe, ma esternamente alle aree assentite in concessione, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità in entrata e uscita dal campo boe, in considerazione della loro tipologia e situazione, valutando nel contempo l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

Le boe 2-12-18 saranno vincolate all'ormeggio di Navi sino a 50 metri.

Art. 5

Le unità che intendano utilizzare gli ormeggi del campo boe, dovranno comunicare via radio, sul canale di lavoro prescelto dalla direzione del campo boe (VHF 74), la loro inten-

zione ed attendere fuori dalla zona delimitata fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile od eventualmente prenotato, e le altre necessarie disposizioni ed in ogni caso attendendo l'arrivo dell'unità di assistenza predisposta dalla direzione del campo boe.

Le operazioni di ormeggio e disormeggio dovranno avvenire sempre alla velocità minima, con l'assistenza degli addetti del campo boe e con modalità coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione e delle operazioni stesse.

Il Comandante dell'unità è comunque responsabile delle operazioni di ormeggio e disormeggio, come pure dell'efficienza e dell'adeguatezza di cime e cavi di bordo utilizzati per tali operazioni, e risponde, eventualmente, dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi.

Ogni unità all'ormeggio deve sempre essere presieduta.

Art. 6

Per l'esecuzione delle procedure di cui al precedente articolo 5, le unità sia in entrata che in uscita dal "campo boe NORD" (poligono trapezoidale) dovranno seguire la rotta tra le boe di segnalamento luminoso SW e SE, procedendo alla velocità di 3 nodi, seguendo le indicazioni della direzione del campo boe.

Art. 7

Al fine di consentire alle unità, dirette agli ormeggi del campo boe, ovvero in uscita dagli stessi, di poter raggiungere in sicurezza i sopra specificati approdi ovvero uscire in sicurezza dagli stessi, nonché per assicurare la presenza di un idoneo canale navigabile in prossimità del tratto di mare interessato dalla presenza del "Campo boe Nord", è fatto divieto a qualunque tipo di mezzo nautico di sostare ad una distanza inferiore ai 100 metri dal predetto Campo boe Nord, i cui vertici sono individuati dai segnalamenti luminosi NW, NE, SE e SW, specificati nel RENDE NOTO.

Art. 8

In caso di condizioni meteo avverse le Navi verranno avvise dalla direzione del campo boe e dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- a) con vento superiore a 20 nodi, il Comandante e l'equipaggio dovranno tenersi pronti con mezzi di propulsione ad ausilio della tenuta;
- b) con vento superiore a 30 nodi il Comandante e l'equipaggio dovranno tenersi pronti con mezzi di propulsione ad ausilio della tenuta ed eventualmente, se necessario, previa autorizzazione della direzione del campo boe e comunicazione all'Autorità Marittima, gettare ancora;
- c) con vento superiore ai 35 nodi l'ormeggio non è consentito, salvo sostegno con mezzi di propulsione per le unità dotate di mantenimento posizione automatico e, comunque, previa valutazione della direzione del campo boe e dell'Autorità Marittima.

Art. 9

Le procedure di cui all'art. 5 potranno essere derogate esclusivamente in caso di

emergenza o condizioni meteomarine avverse, su specifiche disposizioni impartite, di volta in volta, dall'Autorità Marittima, di concerto con la direzione del campo boe.

Art. 10

L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei casi previsti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977 n°1085; all'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature sonore è vietato.

E' consentito l'utilizzo di tali segnalamenti alle unità in manovra, ed in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.

Art. 11

Qualsiasi attività da compiersi con l'impiego di palombari o sommozzatori all'interno delle aree in concessione, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della direzione del campo boe e dell'Autorità Marittima.

I suddetti palombari ed i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare, sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 205 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione e del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio, n°47.

Art. 12

Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovrà esser eliminato nel più breve tempo possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento presenti presso il concessionario o di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, la bonifica della zona interessata sarà effettuata dal concessionario a spese del contravventore.

Art. 13

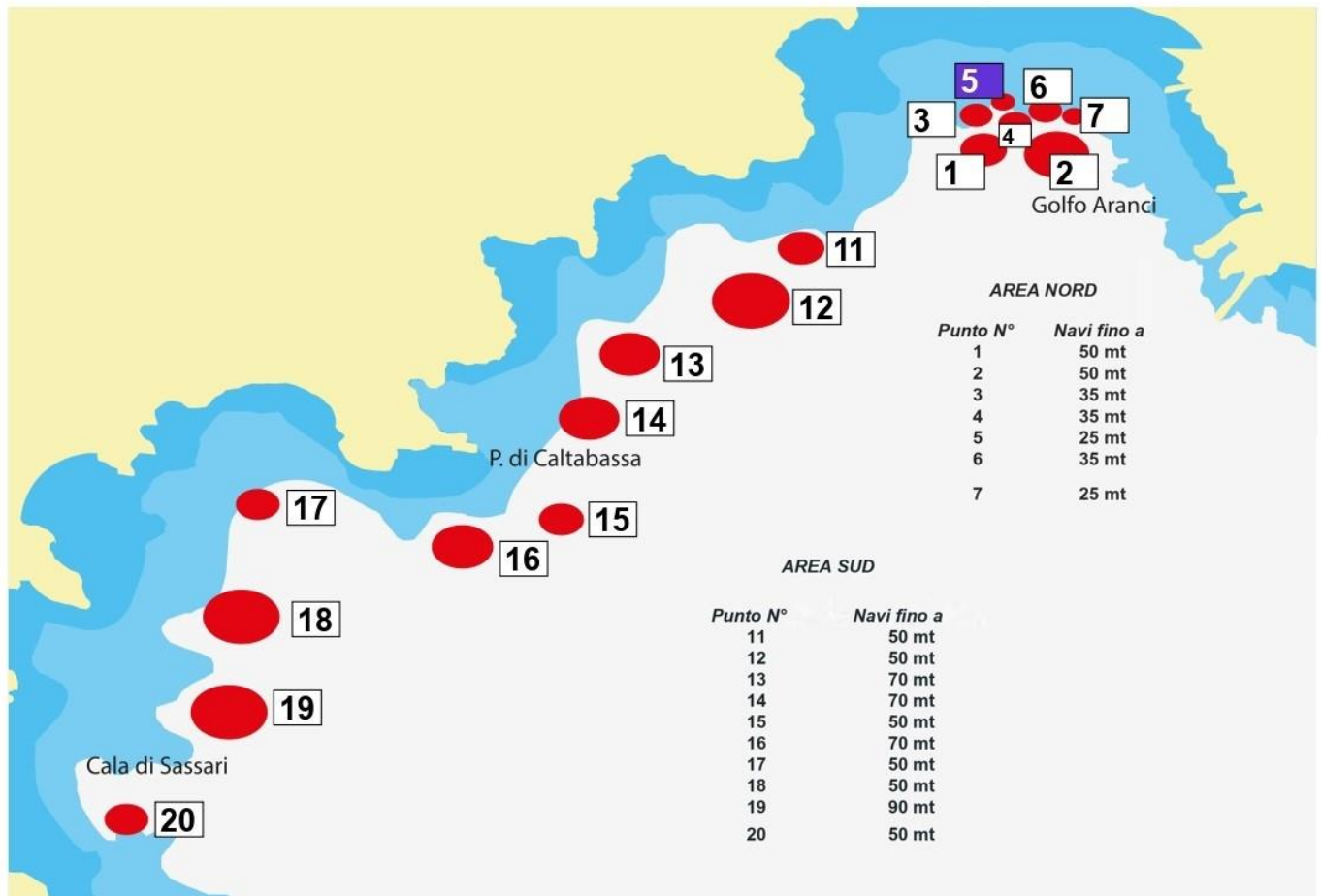
I contravventori alla presente Ordinanza - salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento - saranno perseguiti ai sensi delle specifiche norme di cui al Codice della Navigazione, al D.Lgs. 171/2005, al Codice Penale nonché in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente di volta in volta applicabile al caso di specie.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/golfoaranci , nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Golfo Aranci, *data apposizione firma digitale*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giorgio PALMERINI
*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.L.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.*

Planimetria Generale n.1



5

BOA n° 5 assegnata al transito

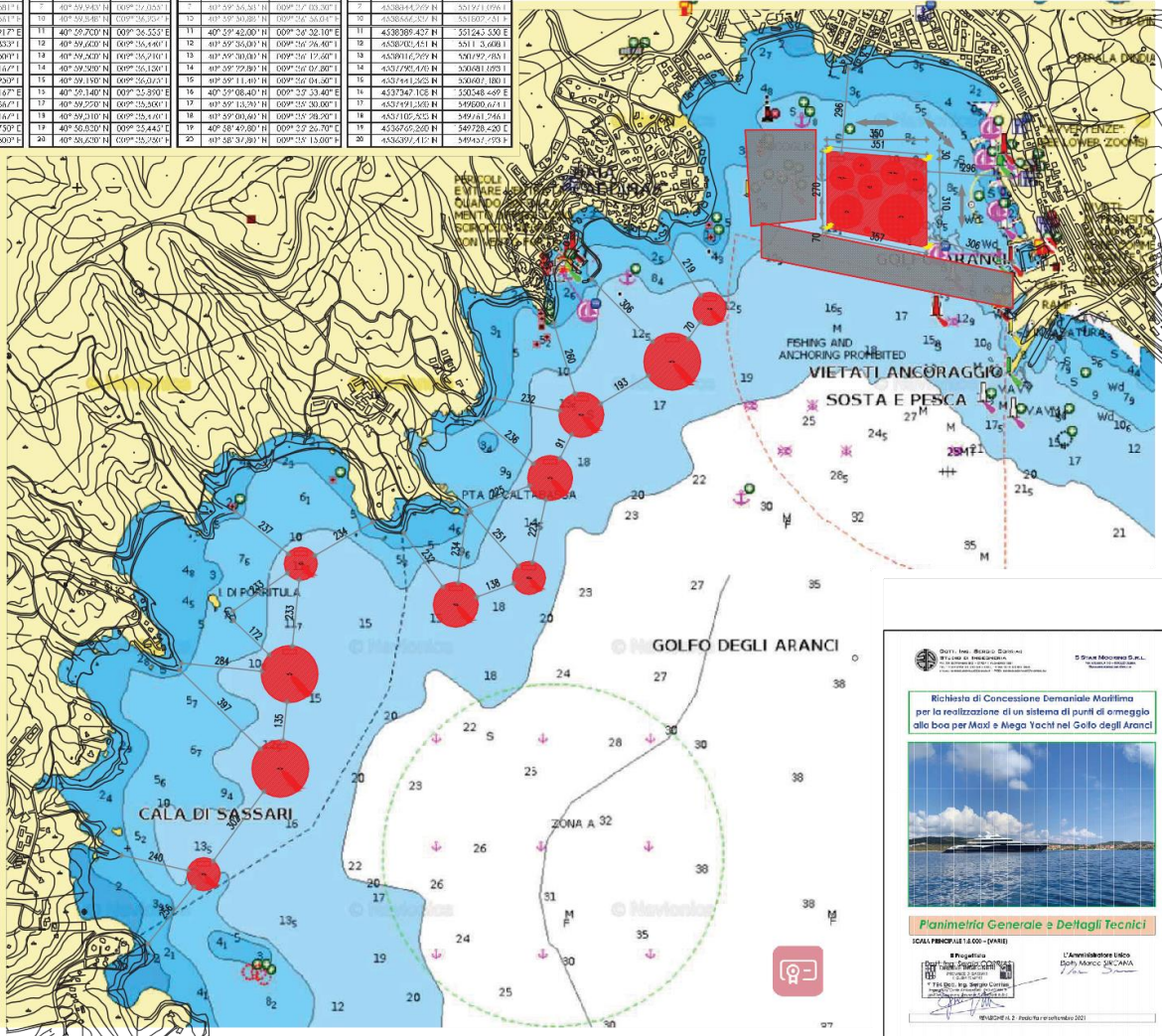
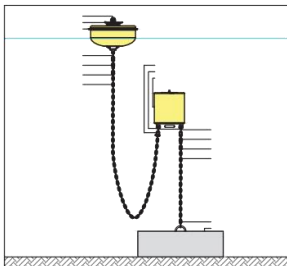
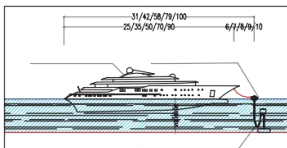
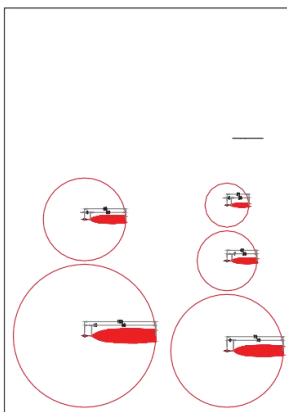
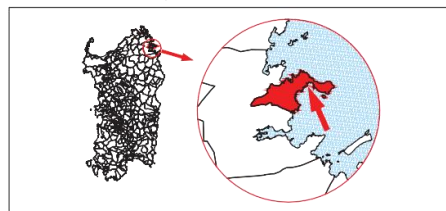
Allegato all'ordinanza n. 47/2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

Planimetria Generale n. 2

Richiesta di Concessione Demaniale Marittima inoltrata dalla Società "5 Star Mooring S.r.l." relativa alla realizzazione di un sistema di punti di ormeggio alla boa per Maxi e Mega Yacht nel Golfo degli Aranci

Tabella di Conversione delle Coordinate e riepilogo delle Superfici degli Specchi Acqui

Id	LT	Saggio	Superf.	Prof.	Id	Longitudine	Latitudine	Id	Longitudine	Latitudine	Id	Longitudine	Latitudine	Id	Longitudine	Latitudine
1	20	10	10	10	1	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	1	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	1	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	1	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
2	20	10	10	10	2	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	2	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	2	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	2	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
3	20	10	10	10	3	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	3	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	3	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	3	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
4	20	10	10	10	4	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	4	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	4	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	4	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
5	20	10	10	10	5	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	5	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	5	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	5	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
6	20	10	10	10	6	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	6	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	6	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	6	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
7	20	10	10	10	7	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	7	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	7	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	7	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
8	20	10	10	10	8	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	8	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	8	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	8	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
9	20	10	10	10	9	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	9	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	9	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	9	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
10	20	10	10	10	10	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	10	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	10	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	10	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
11	20	10	10	10	11	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	11	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	11	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	11	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
12	20	10	10	10	12	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	12	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	12	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	12	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
13	20	10	10	10	13	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	13	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	13	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	13	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
14	20	10	10	10	14	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	14	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	14	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	14	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
15	20	10	10	10	15	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	15	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	15	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	15	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
16	20	10	10	10	16	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	16	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	16	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	16	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
17	20	10	10	10	17	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	17	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	17	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	17	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
18	20	10	10	10	18	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	18	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	18	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	18	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
19	20	10	10	10	19	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	19	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	19	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	19	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E
20	20	10	10	10	20	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	20	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	20	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E	20	43°59'59.99"N	009°56'59.99"E



Richiesta di Concessione Demaniale Marittima per la realizzazione di un sistema di punti di ormeggio alla boa per Maxi e Mega Yacht nel Golfo degli Aranci

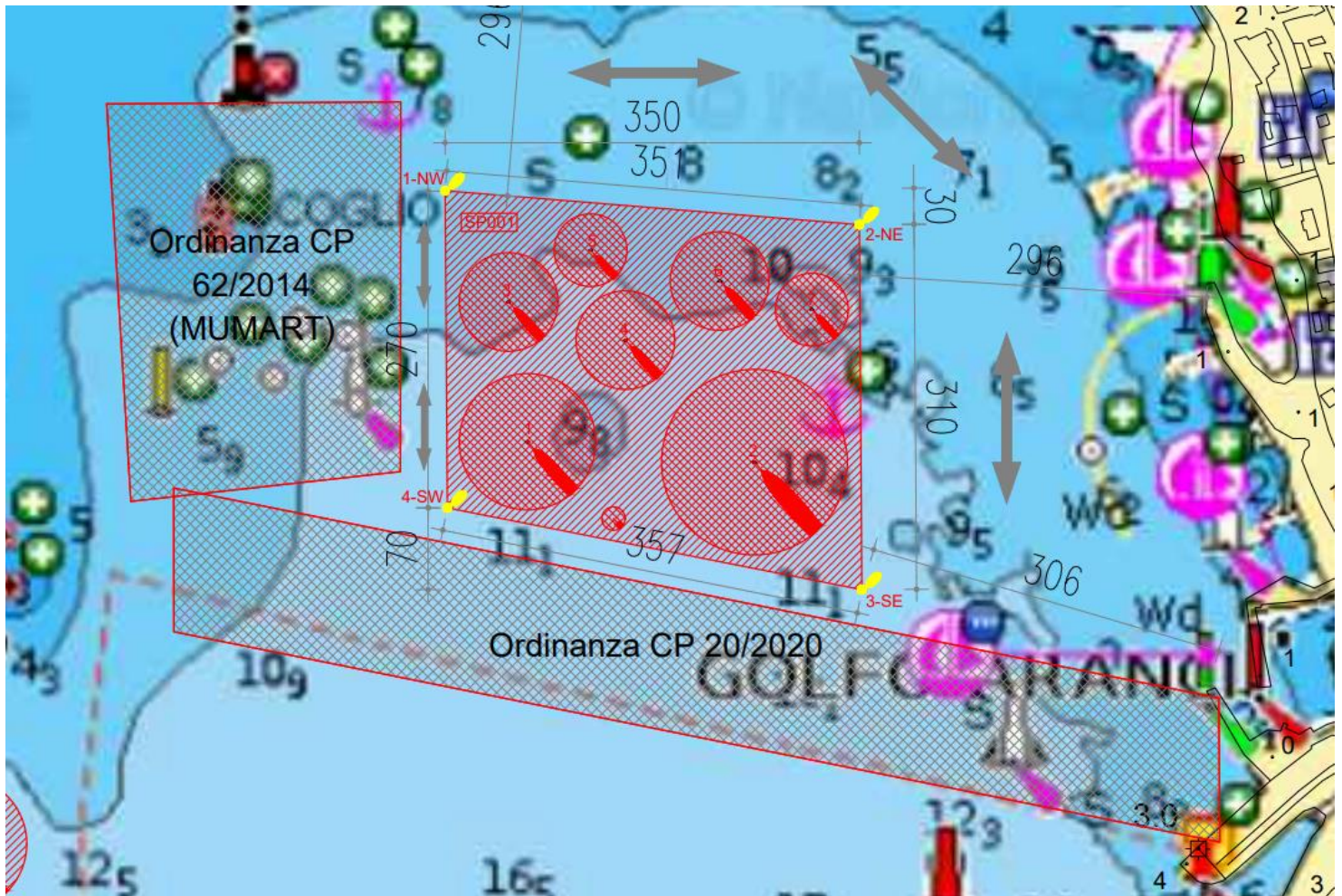
Planimetria Generale e Dettagli Tecnici

Scala: 1:500 (A3)

Progettista: 5 Star Mooring S.r.l.

L'Amministratore Unico: 5 Star Mooring S.r.l.

Redatto il: 12/08/2023



Allegato all'ordinanza n. 47/2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

Zona Sud Campo Boe – Dettaglio

